

COLLEGIO DI MILANO

composto dai signori:

(MI) LAPERTOSA	Presidente
(MI) ACHILLE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) BARILLA'	Membro designato dalla Banca d'Italia
(MI) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(MI) PERSANO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore (MI) DALMARTELLO

Seduta del 16/12/2021

FATTO

Il ricorrente, in proprio e in qualità di erede dell'intestatario, afferma di essere titolare di dodici buoni fruttiferi postali della serie "Q/P" del valore di 1.000.000 lire ciascuno, emessi nell'anno 1988 e liquidati dalla parte resistente alla scadenza senza tenere conto del fatto che il timbro modificativo dei tassi di rendimento, apposto sul retro di ciascun documento, nulla dispone circa il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno, con conseguente doverosa applicazione del rendimento testualmente indicato sui buoni.

Pertanto, il ricorrente chiede che gli sia corrisposta una cifra corrispondente al rendimento previsto sul retro dei titoli per il periodo compreso tra il 21° e il 30° anno.

Nelle controdeduzioni, dopo aver eccepito in via preliminare l'incompetenza *ratione temporis* e *materiae* dell'Arbitro, parte resistente contesta l'esattezza dei calcoli del ricorrente circa il rendimento dei buoni fruttiferi oggetto del ricorso, sostenendo di aver correttamente liquidato i buoni. In particolare, l'intermediario sottolinea che il DM 13/06/1986 modificava, in conformità alle disposizioni di legge vigenti, il rendimento dei buoni fruttiferi, compreso il rendimento dal 21° al 30° anno. Inoltre, la resistente afferma che i buoni sono stati emessi successivamente all'emanazione del menzionato decreto



ministeriale e contengono entrambi i timbri prescritti con l'indicazione dei nuovi tassi di rendimento e della nuova serie di appartenenza. Se ne dovrebbe così concludere che i rendimenti dal 21° al 30° anno fossero noti (o comunque conoscibili) al ricorrente: infatti, tale rendimento, pur non espressamente indicato nel titolo, si ricavava dal DM (art. 5) nel tasso di interesse (semplice) massimo raggiunto (12%). La resistente afferma e documenta l'accoglimento della ricostruzione patrocinata da parte di numerosi precedenti di merito, nonché la coerenza della stessa con i più recenti orientamenti della S.C. Pertanto, la parte resistente chiede il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorso è meritevole di accoglimento parziale per le ragioni che seguono.

Vanno anzitutto disattese le eccezioni preliminari formulate dall'intermediario resistente. Secondo quest'ultimo, l'ABF non sarebbe competente *ratione temporis*, giacché la pretesa del ricorrente è diretta a far valere un vizio genetico del contratto documentato dal buono oggetto del ricorso, pacificamente sottoscritto in epoca antecedente al *dies a quo* (1/1/2009) a partire dal quale si radica la competenza del medesimo Arbitro. Al riguardo, è sufficiente ricordare che la questione è stata da tempo risolta dal Collegio di coordinamento, il quale, proprio con riferimento a buoni fruttiferi ha affermato la competenza dell'Arbitro sul presupposto che la questione oggetto del ricorso non riguarda tanto la validità dell'atto negoziale, bensì attiene a un "*problema di ricognizione degli effetti del contratto secondo gli ordinari canoni ermeneutici*" (Coll. Coordinamento, dec. n. 5673/2013) e, pertanto, per stabilire la competenza dell'Arbitro non rileva il fatto storico della conclusione del contratto, bensì il momento in cui sorge la controversia circa la produzione degli effetti contrattuali (orientamento indiscusso di questo Arbitro: v. ad es. Coll. Torino, dec. n. 7133/2020): ciò vale tanto più se si considera che la concreta produzione degli effetti oggetto di controversia si verifica solo alla scadenza del buono, pacificamente successiva alla data di operatività dell'ABF.

Parimenti infondata è l'eccezione di incompetenza *ratione materiae* dell'ABF sulla quale insiste il resistente, il quale afferma che i buoni sono prodotti finanziari esclusi dalla competenza dell'ABF ai sensi dell'art. 4, comma 1, delle Disposizioni sui "Sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie in materia di operazioni e servizi bancari e finanziari". La già citata decisione del Collegio di Coordinamento (dec. n. 5673/2013) ha, tuttavia, chiarito che "*E' vero che la Sez. I, par. 4 del provvedimento da ultimo menzionato, così come già l'art. 1, comma 1, lett. a), della Delibera CICR n. 275 del 29 luglio 2008, escludono fra le "controversie" sottoponibili all'ABF quelle attinenti a fattispecie "non assoggettate al titolo VI del TUB ai sensi dell'articolo 23, comma 4, decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 (TUF)", fra cui il "collocamento di prodotti finanziari". Sennonché, l'articolo 1, comma 1, lettera u), del T.U.F. definisce "prodotti finanziari" per gli effetti di tale decreto <<gli strumenti finanziari e ogni altra forma di investimento di natura finanziaria; non costituiscono prodotti finanziari i depositi bancari o postali non rappresentati da strumenti finanziari>>; e precisa al comma successivo che "per strumenti finanziari si intendono: a) valori mobiliari; b) strumenti del mercato monetario; c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio; d) contratti di opzione [...]". Raccordando le fattispecie in gioco, nelle "Disposizioni della Banca d'Italia sulla trasparenza delle operazioni e dei servizi bancari e finanziari del 29.7.09", Sez. 1, punto 1.1 (e v. anche il punto 3), si conclude che "la disciplina di cui al presente provvedimento si applica, quindi, oltre che ai depositi, anche ai buoni fruttiferi e ai certificati di deposito consistenti in titoli individuali non negoziati nel mercato monetario (cfr. art. 1, comma 1 ter, T.U.F.)", in sostanza negando ai BPF la qualifica di "strumenti finanziari", e in via derivata di "prodotti*



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

finanziari” suscettibili di “collocamento” ai fini dell’applicazione del T.U.F., per il fatto di essere incredibili e dunque non destinati alla negoziazione sui mercati (elemento confermato dallo stesso D.M. Economia del 6.10.2004, che pure aveva inteso qualificarli come “prodotti finanziari”).

Le parti concordano sul fatto che, *iure proprio* ovvero *iure hereditatis*, il ricorrente è titolare del diritto di credito documentato in dodici buoni fruttiferi postali, emessi nel 1988 del valore nominale di 1.000.000 lire. È altresì pacifico che - eccettuato il buono ***68 che non risulta versato in atti - ciascun buono originariamente appartenente alla serie “P”, riporta, sulla facciata, il timbro di variazione della serie (da “P” a “Q/P”) in conformità a quanto previsto dall’art. 5 DM 13.06.1986.

Il citato art. 5 stabilisce, infatti, al primo comma, che “Sono, a tutti gli effetti, titoli della nuova serie ordinaria, oltre ai buoni postali fruttiferi contraddistinti con la lettera “Q”, i cui moduli verranno forniti dal Poligrafico dello Stato, i buoni della precedente serie “P” emessi dal 1° luglio 1986” e, al secondo comma, che “Per questi ultimi verranno apposti, a cura degli uffici postali, due timbri: uno sulla parte anteriore, con la dicitura “Serie Q/P”, l’altro, sulla parte posteriore, recante la misura dei nuovi tassi” (comma 2).

Il ricorrente non ha versato in atti copia del retro del buono ***046 e pertanto con riferimento a tali buoni la domanda non può essere accolta. Parimenti, non può accogliersi la pretesa attorea con riferimento al buono ***68, che, come si è detto, non risulta versato in atti dal ricorrente.

I restanti documenti contrattuali oggetto del ricorso presentano sulla parte posteriore un timbro recante la misura dei nuovi tassi applicabili soltanto fino al 20° anno, senza precisazioni riguardo gli anni successivi. Tali rendimenti sono, invero, precisati nel menzionato decreto, ma occorre considerare che sul buono è testualmente presente una diversa indicazione che espressamente riguarda i rendimenti assicurati per gli anni successivi al 20° (“*più lire 258.150 per ogni successivo bimestre maturato fino al 31 dicembre del 30° anno solare successivo a quello di emissione*”).

Si tratta pertanto di accertare quale sia il parametro vigente tra le parti per il calcolo di tale rendimento.

Secondo il consolidato orientamento di questo Arbitro (cfr., ad es., Collegio di Torino, dec. n. 4868/2017; Collegio di Milano, dec. n. 20894/2018; Collegio di Milano, dec. n. 25256/2018), di recente confermato dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/2020 e v. *infra*), in assenza di indicazioni sul timbro apposto sul retro del documento, il rendimento del buono postale fruttifero della serie “Q/P” relativo agli anni successivi al 20° deve essere ricavato da quanto espressamente stabilito sul documento sottoscritto dal ricorrente, non potendo trovare applicazione la differente previsione del DM. Tale conclusione discende dal fatto le condizioni dell’operazione negoziale, documentata dal buono postale, possono essere modificate (anche in senso peggiorativo per il risparmiatore) soltanto da decreti ministeriali successivi alla sottoscrizione del titolo (art. 173 cod. postale). Si deve viceversa “*escludere che le condizioni alle quali l’amministrazione postale si obbliga possano essere ... diverse da quelle espressamente rese note al risparmiatore all’atto ... della sottoscrizione del buono*” (così Cass., Sez. Un., n. 13979/2007). In altri termini, il peculiare meccanismo di integrazione previsto dall’art. 173 cod. postale prevede che il regolamento contrattuale pattizio non potesse essere sostituito (ma solo integrato alla stregua di un *ius variandi*) da quanto stabilito da un provvedimento pubblicistico precedente alla conclusione dell’accordo: le disposizioni del Decreto Ministeriale non possono, infatti, essere considerate inderogabili con conseguente sostituzione delle pattuizioni contrattuali ad esse successive (Coll. Coordinamento, dec. n. 5673/2013). Le condizioni contrattuali alle quali l’intermediario si vincola sono necessariamente quelle sulle quali si è formato il consenso del risparmiatore, potendo



intervenire le modifiche solo in un momento successivo (V. Collegio di Coordinamento, n. 5676/2013). Del resto, l'applicazione dei tassi fissati dal DM, e non riportati sul documento per negligenza dell'intermediario, frustrerebbe il legittimo affidamento ingenerato nel sottoscrittore dalla lettera del titolo, con pregiudizio delle "esigenze di tutela del risparmio diffuso" (così Cass. sez. un., cit.).

Come si è accennato, tale orientamento è stato confermato dal Collegio di Coordinamento (dec. n. 6142/2020) ove si è evidenziata la coerenza di esso alla recente pronuncia delle Sezioni Unite (Cass. ss. uu. n. 3963/2019), sulla quale, per contro, insiste la resistente ricavandone, senza fondamento, una *ratio decidendi* differente. Il Collegio di Coordinamento, ha rilevato che "la recente pronuncia delle SS.UU. n. 3963/2019, lungi dall'operare un revirement rispetto a Cass. SS.UU. n. 13979/2007, ne ha piuttosto fedelmente riproposto l'impostazione". In effetti, le sezioni unite, senza modificare l'impianto del precedente del 2007, hanno ribadito "la soggezione dei diritti spettanti ai sottoscrittori dei buoni postali alle variazioni derivanti dalla sopravvenienza dei decreti ministeriali volti a modificare il tasso di interessi originariamente previsto" (così Cass. ss. uu. n. 13979/2019).

Nella richiamata decisione del Collegio di Coordinamento trovano inoltre puntuale replica ulteriori gli argomenti elaborati dalla giurisprudenza di merito, sui quali insistono le controdeduzioni dell'intermediario resistente. La richiamata giurisprudenza di merito ricostruisce il meccanismo integrativo sostanzialmente alla stregua di un prezzo imposto (ex art. 1339 c.c.) da applicare indifferentemente ai contratti conclusi prima o dopo l'entrata in vigore del decreto. Lettura inaccettabile, secondo il Collegio di Coordinamento, in quanto trascura la complessità del meccanismo integrativo previsto, con specifico riferimento alle "variazioni" dei tassi, dall'art. 173 Codice Postale e dal decreto attuativo (DM 13 giugno 1986). Con riferimento ai buoni della serie precedente (serie "P") emessi successivamente all'entrata in vigore del DM l'art. 5 del decreto richiede che i timbri indichino i nuovi rendimenti ("i nuovi tassi"). Di conseguenza, poiché è pacifico che sul documento oggetto del ricorso non vi fosse un'espressa indicazione dei nuovi rendimenti dal 21° al 30° anno, il Collegio di Coordinamento conclude che, con segnato riferimento a tali rendimenti, il vincolo contrattuale avesse ad oggetto quanto espressamente indicato dal documento (ossia i rendimenti dal 21° al 30° anno relativi alla precedente serie "P"). Si tratta di una conclusione che si impone alla luce dei principi affermati dalle sezioni unite (che, come si è detto, non risultano smentiti dalla giurisprudenza successiva della S.C.), le quali hanno, in relazione a una fattispecie sostanzialmente analoga, affermato in termini generali che "l'effettivo regolamento contrattuale" non può avere "un contenuto divergente da quello enunciato dai buoni" (Cass. ss. uu. n. 13979/2007), con ciò smentendo quanto sostenuto dalla giurisprudenza di merito, la quale come si è visto ammette che il contenuto del regolamento contrattuale debba essere ricavato dal DM, anche quando il testo del contratto – stipulato successivamente all'entrata in vigore del DM – sia in contrasto con esso. Del resto – conclude il Collegio di Coordinamento – un regolamento negoziale difforme da quello analiticamente stabilito dalle tabelle allegate al DM "non risulta, invero, impedit[o] da norme di legge".

Pertanto, il ricorrente, per gli anni compresi tra il 21° e 30°, ha diritto a ricevere le somme corrispondenti ai rendimenti originariamente previsti sul documento, con riferimento a tutti i buoni eccettuati quelli contraddistinti da n. ***46 e ***68. Nel liquidare tali importi occorrerà tenere conto altresì del prelievo fiscale imposto dalla normativa tributaria tempo per tempo vigente (v. ad es. Collegio di Coordinamento, dec. n. 6142/2020; Collegio di Torino dec. n. 25060/2018; Collegio di Napoli dec. n. 13368/2017; Collegio di Roma, dec. n. 19534/2018).



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

PER QUESTI MOTIVI

Il Collegio non accoglie la domanda con riferimento ai titoli nn. *46 e ***68; in parziale accoglimento del ricorso dispone, inoltre, che l'intermediario applichi le condizioni riportate sul retro degli altri titoli in contestazione, per il periodo dal ventunesimo al trentesimo anno, al netto delle ritenute fiscali.**

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
FLAVIO LAPERTOSA